



COMUNE DI BIENTINA
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARIP)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

(Modifica e sostituisce il previgente approvati con delibere del Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2017, n. 10 del 27/02/2019, , n.30 del 31/07/2020, n.24 del 30/07/2021, n.19 del 26/04/2022 , n.10 del 21/04/2023 e n. 17 del 28/05/2024 e n. 24 del 15/05/2025)

In vigore dal 01/01/2026

INDICE

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Istituzione della TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP)	5
Art. 3 - Rifiuti urbani	5
Art. 3 bis - Rifiuti urbani - Allegato L-quater del TUA	6
Art. 3 ter - Elenco attività - Allegato L-quinquies del TUA	7
Art. 4 - Soggetto attivo	7
TITOLO II - PRESUPPOSTI DELLA TASSA	8
Art. 5 - Presupposto della tassa	8
Art. 6 - Soggetti passivi della tassa	8
Art. 7 - Esclusioni dalla tassa	8
Art. 8 - Base imponibile della tassa	9
Art. 8 bis - Individuazione di ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali	10
TITOLO III - PIANO FINANZIARIO, TARIFFA e UTENZE	11
Art. 9 - Determinazione del Piano Finanziario e della Tariffa	11
Art. 9 bis - Piano Economico Finanziario	11
Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali	12
Art. 11 - Articolazione delle tariffe	12
Art. 11-bis - Attività ricettive nell'immobile. Criteri per la ripartizione delle superfici e l'applicazione del tributo	14
Art. 12 - Utenze domestiche	15
Art. 13 - Utenze non domestiche	16
Art. 14 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	17
Art. 15 - Tributo provinciale	17
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	17
Art. 16 - Riduzioni della tassa di cui alla Legge del 27/12/2013 n. 147	17
Art. 17 - Altre Riduzioni previste dal presente regolamento	18
Art. 17-bis - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche che conferiscono al Centro di Raccolta (CDR)	21
Art. 17-ter - Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che conferiscono al Centro di Raccolta (CDR)	23
ART. 17-quater - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	23
ART. 17-quinquies - Agevolazioni ed esenzioni uniformi a livello di zona socio- sanitaria	24

Art. 18 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	25
Art. 18 bis - Maggiorazioni	25
Art. 18 ter - Servizio di rimozione e smaltimento amianto per utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta)	25
TITOLO V - MODALITA' GESTIONALI.....	26
Art. 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	26
Art. 20 - Riscossione della tassa	28
Art. 20 bis - Modalità di consegna "kit rifiuti"	30
Art. 21 - Funzionario Responsabile	30
Art. 22 - Controlli.....	30
Art. 23 - Accertamenti	31
Art. 24 - Sanzioni e interessi	31
Art. 25 - Riscossione forzata	32
Art. 26 - Contenzioso	32
Art. 27 - Rateazione di pagamento.....	32
Art. 28 - Reclami - Rettifica importi addebitati - Richieste informazione	32
Art. 29 - Servizio telefonico	33
Art. 30 - Servizio informativo	33
Art. 31 - Rimborsi.....	33
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	34
Art. 32 - Norme di rinvio	34
Art. 33 - Norme abrogate	34
Art. 34 - Entrata in vigore	34
ALLEGATO 1	35
ALLEGATO 2 UTENZE NON DOMESTICHE	37
- CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	37
- CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri	37
- CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	37
- CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	37
- CATEGORIA 05-Stabilimenti balneari	37
- CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni.....	37
- CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante	38
- CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti	38
- CATEGORIA 10 - Ospedali	38
- CATEGORIA 11 - Uffici, agenzie,	38
- CATEGORIA 12 banche, istituti di credito e studi professionali	38
- CATEGORIA 13 - Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	38

- CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	39
- CATEGORIA 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	39
- CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli	39
- CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.....	39
- CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	40
- CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto	40
- CATEGORIA 20 - Attività industriali con capannoni di produzione	40
- CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici.....	40
- CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	40
- CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie	40
- CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie.....	40
- CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.....	40
- CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	41
- CATEGORIA 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	41
- CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti	41
- CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari	41
- CATEGORIA 30 - Discoteche, night club.....	41

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della TARI Tributo puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.
2. La tassa, disciplinata ai commi 641-666, art. 1 della L. 147/2013 è destinata a finanziare la totale copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, riciclo/recupero dei rifiuti urbani nonché alla copertura dei costi di spazzamento e igiene urbana;
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Recepisce le modifiche del Testo Unico Ambientale (di seguito TUA) - D.Lgs 152/2006 -, introdotte dal D.Lgs 116/2020.
5. Recepisce la Deliberazione Arera 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF.

Art. 2 – Istituzione della TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP)

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Tributo Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo puntuale è basato sul calcolo presuntivo di cui alle formule e coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, ed integrata per la parte variabile da sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita dalle singole utenze. La misurazione della quantità prodotta di secco indifferenziato avviene per tutte le utenze del territorio comunale attraverso il conteggio degli svuotamenti effettuati grazie alla lettura del TAG UHF presente su tutti i contenitori del secco indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche.
4. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano economico finanziario è determinato dal Comune sulla base delle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore con riguardo alle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.

Art. 3 – Rifiuti urbani.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (TUA) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 del TUA:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati al successivo articolo 8 bis e prodotti dalle attività riportate nel successivo articolo 8 ter;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 3 bis – Rifiuti urbani – Allegato L-quater del TUA

1. Nella tabella che segue sono riportati i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2):

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti Ingombranti	200307
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
-----------------------------------	--------------------------------	--------

Art. 3 ter – Elenco attività – Allegato L-quinquies del TUA

1. di seguito si elencano le attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2):

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 Cinematografi e teatri.
 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 Stabilimenti balneari.
 Esposizioni, autosaloni.
 Alberghi con ristorante.
 Alberghi senza ristorante.
 Case di cura e riposo.
 Ospedali.
 Uffici, agenzie,
 Banche, istituti di credito e studi professionali
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 Banchi di mercato beni durevoli.
 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 Attività artigianali di produzione beni specifici.
 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 Mense, birrerie, hamburgerie.
 Bar, caffè, pasticceria.
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 Plurilicenze alimentari e/o miste.
 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 Ipermercati di generi misti.
 Banchi di mercato generi alimentari.
 Discoteche, night club.

2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è applicato dal Comune, può essere gestito da un concessionario autorizzato ed è riscosso dal Comune di Bientina relativamente agli immobili ed aree scoperte operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 5 – Presupposto della tassa

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi della tassa

1. La TARI Tributo Puntuale è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 – Esclusioni dalla tassa

Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono stabilmente destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti, come:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) le superfici destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
- c) le superfici ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) per le utenze domestiche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- f) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale tassabile di mq 20 per

ciascuna pompa di erogazione.

- g) i locali in stato di abbandono;
- h) le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, fino alla data di inizio occupazione;
- i) i locali dichiarati inagibili;
- j) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobilio e non allacciate ai servizi pubblici a rete (acqua, elettricità, gas);
- k) superfici adibite all'allevamento di animali;
- l) superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili;
- m) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre la sanzione per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Base imponibile della tassa

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile della tassa è costituita dalla superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. La superficie calpestabile è misurata come segue:

- a) la superficie dei locali è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze, a condizione che questi ultimi non siano coperti e chiusi su almeno tre lati;
- b) la superficie delle aree esterne operative è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo art. 8-bis.

5. Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- 40% per macellerie, pescherie;
- 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- 80% per le tipografie;
- 30% per le autocarrozzerie;
- 60% per la produzione di ceramiche;
- 80% per la decorazione e la molatura;
- 60 % per le falegnamerie;
- 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- 20% per i gommisti;
- 40 % per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

6. Per fruire dell'esclusione/riduzioni di cui al comma 4, 5 e 6, gli interessati devono produrre al Comune/Concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali o pericolosi. La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 18, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo .

Art. 8 bis – Individuazione di ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 47/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali, quelle parti di superfici dei locali e/o delle ree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo

esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

- a) il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- b) sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 18, le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

TITOLO III – PIANO FINANZIARIO, TARIFFA e UTENZE

Art. 9 – Determinazione del Piano Finanziario e della Tariffa

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- 3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
- 4. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. I costi del servizio sono definiti in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- 6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, anche sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 7. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del MTR di cui alla Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, ad ARERA, unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
- 8. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare, ai sensi del dell'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e comunque non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9 bis – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 11 – Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono composte da:
 - a) **una quota fissa** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;
 - b) **una quota variabile** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei

rifiuti di imballaggio, nonché,

in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali in particolare per la parte variabile della tariffa si prende come base di calcolo il costo di riferimento suddiviso per il volume dei rifiuti indifferenziati conferito e rilevato mediante lettura TAG THF presente su tutti i contenitori del secco indifferenziato, tenendo conto del volume specifico medio degli stessi. La parte fissa (TF) della tariffa copre i costi indicati per la componente fissa stabiliti dalla vigente deliberazione ARERA sul MTR; la parte variabile della tariffa copre i costi indicati per la componente variabile della vigente deliberazione ARERA sul MTR. La parte variabile della tariffa è ulteriormente divisa in due quote, TV1 e TV2 sulla base di quanto specificato nei successivi articoli.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota, determinata annualmente dall'organo di indirizzo politico dell'ente, proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente.
5. La tariffa prevede la copertura dei costi della parte fissa domestica e non domestica di ciascuna categoria di utenza secondo i criteri di ripartizione del DPR n. 158/1999, mentre la parte variabile viene coperta tenendo conto degli svuotamenti minimi per ciascuna categoria di utenza. Gli svuotamenti che eccedono i minimi hanno una tariffa unitaria pari a quella definita per gli svuotamenti minimi. L'adozione da parte dell'utente di buone pratiche ambientali di conferimento di quantità e tipologie di rifiuto conferito può determinare l'applicazione di una riduzione della parte variabile. Tale riduzione si applica ai soli utenti residenti nel Comune di Bientina e limitatamente all'immobile di residenza. Quindi:

$$Tassa\ sui\ Rifiuti = TF + TV_{min} - (RID * NS) + TV_2,$$

dove: *TF* è la parte fissa della tariffa, *TV_{min}* è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti minimi, *TV₂* è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi, *RID* è la riduzione della quota di tariffa variabile (applicabile ad ogni svuotamento inferiore al numero minimo) associata a misurazioni coerenti con comportamenti ambientali virtuosi, applicabile per **NS**, ovvero il numero degli svuotamenti inferiori ai minimi effettuati rispetto ai minimi assegnati per ogni utenza:

$$RID\ utenze\ domestiche: \frac{\sum TV_2}{N_{rsv-Inf}}$$

$$RID\ utenze\ non\ domestiche: \frac{\sum TV_2}{N_{rsv-Inf}}$$

$\sum TV_2$: Parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi complessivi delle utenze domestiche e non domestiche. **$N_{rsv-Inf}$** : Numero complessivo degli svuotamenti inferiori rispetto al numero minimo preassegnato delle utenze domestiche e non domestiche.

La riduzione *RID* è applicata separatamente per le utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, pertanto le componenti $\sum TV_2$ e *N_{rsv-Inf}* sono riferite alla tipologia di utenza.

La riduzione è riconosciuta qualora siano stati contabilizzati svuotamenti superiori al minimo assegnato. La riduzione non potrà eccedere quanto dovuto per l'intero anno della quota variabile minima.

Il numero degli svuotamenti effettuati da cui deriva l'assegnazione sia della riduzione che della maggiorazione di importo dovuto, siano essi in numero inferiore o superiore al minimo stabilito, verrà ricalcolato proporzionalmente in base all'effettivo periodo di occupazione/detenzione dell'utenza nel corso dell'anno di riferimento. Nel caso dall'applicazione della proporzionalità di cui al periodo precedente, risultino frazionamenti di svuotamenti, in applicazione del principio del

favor, in caso di bonus si applicherà l'arrotondamento per difetto, per il *malus* si applicherà l'arrotondamento per eccesso

Art. 11-bis - Attività ricettive nell'immobile. Criteri per la ripartizione delle superfici e l'applicazione del tributo

1. Qualora in un immobile destinato a civile abitazione coesistano il nucleo familiare residente e lo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale, ivi compresi gli affitti turistici e le locazioni brevi, l'immobile è assoggettato a due distinte utenze TARI:

- a) utenza domestica (UD), riferita alla superficie destinata ad abitazione del nucleo familiare residente;
- b) utenza per attività ricettiva, riferita alla superficie destinata all'ospitalità, classificata:
 1. come utenza domestica a disposizione di residenti (UD), qualora i posti letto autorizzati, dichiarati o accertati siano pari o inferiori a sei;
 2. come utenza non domestica (UND) - "Alberghi senza ristorazione" o "Alberghi con ristorazione", qualora i posti letto autorizzati, dichiarati o accertati siano superiori a sei.

Nel caso di classificazione come utenza domestica (UD), ai fini dell'applicazione del tributo si assume, quale numero di componenti, il numero dei posti letto autorizzati, dichiarati o accertati.

2. Qualora l'immobile, destinato a civile abitazione, sia utilizzato integralmente per attività ricettiva in forma non imprenditoriale, ivi compresi gli affitti turistici e le locazioni brevi, l'intera superficie è assoggettata come segue:

- a) come utenza domestica a disposizione (UD), qualora i posti letto autorizzati, dichiarati o accertati siano pari o inferiori a sei.
- b) come utenza non domestica (UND) "Alberghi senza ristorazione" o "Alberghi con ristorazione", qualora i posti letto autorizzati, dichiarati o accertati siano superiori a sei.

Nel caso di classificazione come utenza domestica (UD), ai fini dell'applicazione del tributo si assume, quale numero di componenti, il numero dei posti letto autorizzati, dichiarati o accertati.

3. Ai fini della corretta applicazione del tributo, il contribuente è tenuto a dichiarare, solo per l'anno 2026 entro il 30/09 e per gli anni successivi entro il 30/04 la ripartizione delle superfici dell'immobile tra:

- a) superficie destinata ad abitazione del nucleo familiare residente;
- b) superficie destinata all'attività ricettiva.

La dichiarazione deve indicare altresì il numero dei posti letto messi a disposizione dalla struttura ricettiva.

4. In caso di omessa o incompleta dichiarazione delle superfici destinate all'attività ricettiva, l'Ente procede alla determinazione presuntiva della superficie imponibile riferita all'attività medesima, applicando i parametri dimensionali minimi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di requisiti strutturali delle attività ricettive, con riferimento ai posti letto dichiarati o accertati.

La superficie viene determinata secondo i seguenti parametri minimi:

- a) mq 8 per camere con un posto letto;
- b) mq 14 per camere con due posti letto;
- c) mq 20 per camere con tre posti letto;
- d) mq 26 per camere con quattro posti letto.

La superficie residua dell'immobile è attribuita all'utenza domestica del nucleo familiare residente, salvo diverso utilizzo accertato dall'Ente.

Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, una diversa ripartizione delle superfici.

5. Ai fini del presente articolo, la superficie destinata all'attività ricettiva comprende anche la quota proporzionale delle superfici comuni e degli spazi accessori funzionalmente connessi all'attività di ospitalità.

6. Nel caso in cui la porzione di immobile destinata ad attività ricettiva, ovvero l'intero immobile ai sensi del comma 2, sia classificata come utenza non domestica (UND), si applicano le seguenti riduzioni della quota variabile delle tariffe previste per le categorie "Alberghi senza ristorazione" o "Alberghi con ristorazione":

a) riduzione del 60% della quota variabile;

b) riduzione del 72% della quota variabile, qualora l'immobile sia destinato ad attività ricettiva per periodi complessivamente inferiori a sei mesi nel corso dell'anno solare.

7. La riduzione di cui al comma 6, lettera b), è riconosciuta previa presentazione di apposita dichiarazione all'Ente, ai sensi dell'art. 60, comma 1-bis, della Legge Regionale n. 61/2024 e successive modificazioni, per l'anno 2026 entro il 30/09 e per gli anni successivi entro il 30/04.

In assenza della dichiarazione di cui al periodo precedente, si applica la riduzione di cui al comma 6, lettera a).

8. L'eventuale utilizzo alternato o stagionale dell'immobile, anche qualora l'unità immobiliare sia adibita in alcuni periodi dell'anno ad abitazione e in altri ad attività ricettiva, non incide sulla classificazione dell'utenza né sulla ripartizione delle superfici, che si intendono determinate su base annua, salvo l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal presente articolo.

Art. 12 – Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile almeno in misura degli svuotamenti preassegnati, anche in caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, fatta eccezione per gli immobili che costituiscono pertinenza (categoria catastale C2, C6 e C7) di utenze domestiche attive per cui dovrà corrispondersi soltanto la quota fissa.

3. La parte variabile della tariffa è suddivisa in due quote TV1 e TV2, individuate sulla base di quanto indicato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in cui saranno indicati i criteri di determinazione delle stesse partendo dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato da ARERA. Le due quote variabili TV1 e TV2 per le utenze domestiche sono calcolate come segue: TV1, sulla base dei coefficienti Ka e Kb di cui al DPR 158/99 e TV2, sulla base della produzione di rifiuto secco indifferenziato. La componente relativa alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito si ottiene come prodotto del costo unitario (€/Lt) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

4. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e relative pertinenze.

5. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e a denunciare al Comune/Concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

7. Per le utenze domestiche possedute o tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune di Bientina (cc.dd. seconde case di residenti), il numero degli occupanti è fissato in una unità, purché l'immobile non sia locato o concesso in comodato ad altri soggetti. Le cantine, autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da una persona fisica priva

nel Comune di utenze abitative, in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per i fabbricati ove non risulti un nucleo familiare residente e nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, e per le cantine, autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito condotte da una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, per il calcolo della tariffa si applicano i seguenti coefficienti:

- n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 25 mq;
- n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 26 e 100 mq;
- n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile superiore ai 101 mq

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

9. Se all'interno dell'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Il Comune di Bientina, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 1, comma 659 della L. 147/2013, riconosce alle abitazioni occupate da 1 unico occupante una riduzione della quota variabile della tariffa (TV1+TV2) nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe TARI.

Art. 13 – Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del "Disciplinare gestione utenze TARI" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 13/05/2021 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa e la quota variabile in misura degli svuotamenti preassegnati.

6. La quota variabile della TARI Puntuale applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.

7. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, in mancanza di apposita deliberazione si considera il numero degli svuotamenti minimi dell'anno precedente. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori dotati di Tag UHF di volumetria 120 (centoventi) litri.

8. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree scoperte operative non destinate all'uso abitativo, classificate nelle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, riportate nell'ALLEGATO 2), parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

9. Ai fini dell'applicazione della tassa, ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Art. 14 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo attribuito alla categoria prevista nel presente Regolamento.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 15 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 16 – Riduzioni della tassa di cui alla Legge del 27/12/2013 n. 147

1. Le utenze ubicate fuori dal centro abitato e non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, beneficiano della riduzione del

60% della tariffa, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni di cui sopra.

3. Per le utenze domestiche occupate da 1 unico occupante viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa (TV1 + TV2) nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe TARI.

4. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, documentata tramite specifici formulari, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo/recupero è riscontrata a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione; mentre i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione, saranno determinati in base ai Kd di riferimento. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (M.U.D.) succitato ed al contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

5. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti massimi di potenziale di produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd). L'attività di avvio al riciclo/recupero deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti svolto in regime di privativa comunale.

6. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

7. Per recupero si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (Art. 183 lettera "t" TUA).

8. Il riciclo/recupero deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività, attraverso specifici formulari.

Art. 17 – Altre Riduzioni previste dal presente regolamento

1. Per le **utenze domestiche** che praticano il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. Le utenze domestiche che intendono praticare il compostaggio, devono farne richiesta all'amministrazione comunale, che provvede a darne comunicazione al concessionario. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è

effettuata, periodicamente, dal comune o da altro soggetto incaricato.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo (parte variabile) ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Per le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2, C6, C7 che non possono costituire pertinenze di civili abitazioni in quanto il soggetto passivo non possiede, detiene, occupa nel Comune di Bientina immobili ad uso abitativo soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento: riduzione del 50%

4. Per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita per il bonus gas ed elettrico, si applica una riduzione stabilita nella delibera delle tariffe, sia sulla parte fissa che variabile. Se la misura non è annualmente adottata entro tale termine, si applica la riduzione deliberata per l'anno precedente. Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art. 18 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

5. Per i nuclei familiari di residenti all'interno dei quali è presente un soggetto affetto da gravi handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, si applica una riduzione percentuale fino al 65% sia sulla parte fissa che variabile, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE. La certificazione ISEE non deve superare la misura stabilita in sede di determinazione delle tariffe, in mancanza di apposita deliberazione si considera la misura stabilita per l'anno precedente.

6. Il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell'A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di cui all'art. 18 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

7. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, limitatamente ai locali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, è prevista la riduzione nella misura del 10% della parte variabile della tariffa.

8. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, che svolgono la loro attività in locali di proprietà o nel possesso del Comune di Bientina limitatamente alla porzione dei locali destinata allo svolgimento esclusivamente con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, è prevista l'esenzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti.

9. Per gli enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano, per i locali dagli stessi utilizzati per attività non lucrative, è prevista la riduzione nella misura del 10% della parte variabile della tariffa.

10. Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che utilizzino modalità di vendita volte alla diminuzione degli imballaggi nell'esercizio della propria attività e che quindi contribuiscano ad una minore produzione di rifiuti è riconosciuta la riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa. Con l'obiettivo di ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi, soprattutto quelli in plastica che risultano particolarmente dannosi per l'ambiente, tale riduzione si applica ad:

- a. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con implementazione della vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cereali, legumi, pasta e detersivi) evitando o riducendo imballaggi usa e getta;
- b. esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande alla spina, con implementazione della vendita con il sistema del vuoto a rendere.

Per accedere all'agevolazione, l'utenza interessata deve presentare apposita istanza a pena di

decadenza entro il 31 dicembre dell'anno per la quale si intende richiedere l'agevolazione, allegando adeguata documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti costituiti dalla vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina o con il sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, o con il sistema del vuoto a rendere fatture di acquisto e/o contratti stipulati). Tale riduzione verrà applicata a consuntivo nella bolletta di acconto per l'anno seguente.

Il plafond destinato alle agevolazioni, finanziato dal bilancio dell'Ente, è pari allo 3 per mille dell'accertamento della Tassa in competenza.

10.bis Alle utenze non domestiche relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, e similari) e ad esercizi di artigianato alimentare (pizzerie da asporto, rosticcerie, pasticcerie, e similari) è riconosciuta una riduzione nella misura del 10% della quota variabile della tariffa (TARI), qualora provvedano all'allestimento, all'interno dei locali di esercizio, di appositi e idonei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti a disposizione della clientela (plastica, carta e organico).

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la raccolta differenziata interna deve obbligatoriamente prevedere contenitori dedicati e separati almeno per le seguenti frazioni di rifiuto:

- Plastica
- Carta
- organico (umido)

Per accedere alla riduzione, l'utenza interessata deve presentare apposita istanza al Comune entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si intende richiedere l'agevolazione. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione (es. documentazione fotografica, planimetria dei locali con indicazione dei punti di raccolta, fatture d'acquisto dei contenitori) atta a dimostrare l'effettiva e stabile installazione dei contenitori per le diverse frazioni di rifiuto. La riduzione spettante, determinata a consuntivo sulla base della verifica dei requisiti, verrà applicata nella bolletta di acconto calcolata per l'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche per accertare il mantenimento dei requisiti. Il venir meno delle condizioni richieste o la mancata differenziazione delle tre frazioni obbligatorie comporta la decadenza dal beneficio.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse annualmente nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dell'Ente. Il plafond complessivo destinato al finanziamento di tali agevolazioni, è determinato in misura pari allo 3 per mille dell'ammontare dell'accertamento della tassa in competenza per l'anno di riferimento. Qualora l'importo totale delle riduzioni richieste superi il plafond stanziato, le agevolazioni spettanti ai singoli richiedenti saranno riproportionate in misura percentuale fino a concorrenza della somma disponibile.

11. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa relativa alle utenze non domestiche sotto indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali:

- cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile,
- cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile."

12. Con la definizione di "slot machine" e/o apparecchi equivalenti devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza).

13. Per accedere all'agevolazione di cui al precedente comma 11, i richiedenti dovranno comunicare l'assenza nei propri locali di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco illecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), redigendo

annualmente un'istanza di agevolazione secondo il modello predisposto dagli uffici, da presentare, di norma, entro il 30 giugno dell'anno interessato. Tale riduzione, relativamente all'annualità in corso, verrà valorizzata con conguaglio sulla seconda rata; nel caso di rimozione degli apparecchi in corso d'anno, con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo la rimozione.

14. Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazione, in caso di eventuale successiva installazione di apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., dovranno tempestivamente e comunque entro 60 giorni dall'installazione, darne comunicazione al Comune/Concessionario e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese nel quale ha avuto luogo l'installazione.

15. Le nuove attività commerciali (commercio al dettaglio con vetrina) per le quali saranno utilizzati immobili abbandonati, sfitti o inutilizzati ubicati all'interno del centro naturale commerciale:

- esenzione totale per il primo anno di attività;
- nella misura del 50% per il secondo e terzo anno di attività;

Per ogni singolo contribuente l'agevolazione non può superare l'importo annuo di € 800,00 costituito da Tari e Tributo Provinciale. Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- Non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune e non risultano essere stati messi in mora dal Comune per tributi e tasse in genere.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione le nuove attività che subentreranno ad attività già insediate, ad eccezione di quelle che subentreranno trascorso un anno dalla precedente cessazione. I soggetti che intendono accedere all'agevolazione devono osservare i termini e le modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro atto o adempimento richiesto in materia di Tari.

16. Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari, i cui componenti siano tutti ultrasessantacinquenni (ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, badanti e simili) è riconosciuta un'agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile nelle seguenti misure:

- a. agevolazione pari al 45% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000;
- b. agevolazione pari al 55% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- c. agevolazione pari al 65% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;

17. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

18. Le agevolazioni nel presente articolo non vengono concesse se il contribuente al primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il diritto all'agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene regolarizzata.

19. Nel caso in cui venissero concesse agevolazioni, oltre a quelle riconosciute dall'Ente, relativamente alle fattispecie indicate ai commi 4, 5 e 16 del presente articolo, le agevolazioni riconosciute dall'Ente si intendono applicate per l'importo ulteriore a quello già concesso.

Art. 17-bis – Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche che conferiscono al Centro di Raccolta (CDR)

1. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	Codici EER	Peso a persona in Kg a semestre	Sconto €/kg
Rifiuti ingombranti	20 03 07	20,00	0,19
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAE (Frigo, clima, grandi bianchi TV e monitor)	20 01 23*	15,00	0,19
	20 01 33*	5,00	
	20 01 36	10,00	
Olii e grassi commestibili	20 01 25	4,00	0,30
Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	2,50	0,30
Metallo	20 01 40	12,50	0,18
Legno che non contenga sostanze pericolose (diverso da quello di cui alla voce 20 01 37)	20 01 38	10,00	0,15
Batterie e accumulatori (Pile esauste) diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,5	0,30
Batterie e accumulatori al piombo di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*	3,5	0,20
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,25	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	0,50	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	25,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	5,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (flaconi vuoti e bombolette spray)	15 01 10*	0,5	0,15
	15 01 11*	0,5	
Rifiuti Biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	30,00	0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	0,5	0,17
	16 05 05	0,5	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1	0,30

2. L'utenza che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale dell'intestatario della bolletta TARI o il "codice utente" presente nella bolletta TARI.

3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre.

La riduzione spettante viene liquidata nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in base ai conferimenti effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-giugno dell'anno in corso.

4. L'importo massimo spettante e liquidato nella bolletta di saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo familiare dell'intestatario della bolletta, individuato all'Anagrafe della popolazione del Comune di Bientina alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per il calcolo del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno dell'anno in corso, per il periodo gennaio-giugno.

Art. 17-ter – Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che conferiscono al Centro di Raccolta (CDR)

1. L'utente non domestico che ha superfici assoggettate a tassazioni appartenenti ad una o più delle categorie 13,14,15,17,22,23, e 24 di cui all'allegato 1, tabella 3°, al D.P.R. 27.4.1999 n.158 che conferisce al centro di raccolta il rifiuto contraddistinto dal codice EER 150107 (imballaggi in vetro), oppure dal 150101 (imballaggi di carta e cartone) nonché dal EER 200101 (carta e cartone), è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo del conferimento come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	COD.EER	Peso max in KG a semestre	Sconto €/Kg
Imballaggi di vetro	150107	75	€ 0,35
Imballaggi di carta	150101	75	€ 0,35
Carta di cartone	200101	75	€ 0,35

ART. 17-quater – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione di cui ai periodi precedenti, sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune/Concessionario/Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere al 01 gennaio dell'anno solare successivo.

4. La comunicazione di cui al precedente periodo è valida anche quale comunicazione di variazione dell'utenza ai sensi del successivo art. 18.

5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo).

7. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti urbani (differenziati e indifferenziati), sono escluse per intero dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (tariffa variabile).

8. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile.

9. Rimane impregiudicata comunque l'applicazione della quota rapportata alla componente fissa del servizio (tariffa fissa).

10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune/Concessionario/Gestore del servizio pubblico; detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal Gestore.

11. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo/recupero i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 15, commi 3, 4.

12. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

ART. 17-quinquies – Agevolazioni ed esenzioni uniformi a livello di zona socio-sanitaria

1. Il Comune, nell'ambito della politica sociale tesa a sostenere la responsabilità sociale di impresa a livello locale, sulla base di un'intesa raggiunta nel Consorzio Società della Salute tra tutti i comuni appartenenti alla zona socio-sanitaria dell'Alta Valdicecina Valdera, dispone la riduzione o l'esenzione dalla TARI a favore delle aziende iscritte nell'apposito Albo delle Imprese Socialmente Responsabili, che abbiano svolto, nel corso dell'anno precedente a quello cui è riferita la tassa, almeno un inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o deboli, con un contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.

2. L'agevolazione tariffaria sopra indicata consegue a domanda dell'azienda, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la fattispecie che dà diritto all'agevolazione, sotto forma di dichiarazione relativa alla tassa rifiuti. L'Ufficio tributi o il Concessionario, entro il successivo mese di gennaio, chiede conferma del diritto all'agevolazione alla Società della Salute, responsabile della tenuta dell'elenco di cui al successivo comma 3. La Società della Salute risponde all'ufficio procedente – positivamente o negativamente – entro il 20 febbraio.

3. L'agevolazione o l'esenzione è attribuita al ricorrere dei sotto indicati requisiti:

- essere iscritte nell'elenco delle Imprese socialmente responsabili della zona Alta Val di Cecina Valdera;
- aver effettuato, nell'anno corrente o nel precedente, un inserimento lavorativo di un soggetto svantaggiato o debole, con un contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi, in base a proposta del servizio sociale professionale dell'Azienda sanitaria Locale o del Centro per l'Impiego.

4. L'agevolazione soggettiva è determinata nella misura massima di 500 euro, comunque fino a concorrenza della tassa dovuta, applicabile sia sulla parte fissa che variabile, fermo restando il limite qui indicato. Nei casi in cui la tassa è superiore a tale importo, la tassa è liquidata limitatamente alla parte che eccede gli 500 euro.

5. Il plafond destinato alle agevolazioni, finanziato dal bilancio dell'ente, è pari allo 3 per mille dell'accertamento della Tassa in competenza.

6. Sono escluse dalla presente agevolazione le cooperative sociali di tipo B, nella considerazione che, da un lato, il requisito qui stabilito per l'accesso all'agevolazione non è significativo per tale tipologia aziendale, dall'altro esiste già un complesso di agevolazioni per tale tipologia aziendale, stanti le finalità sociali obbligatorie che esse devono perseguire.

7. In caso di revoca dell'accreditamento e quindi dell'iscrizione dall'elenco, l'azienda perde il diritto alle agevolazioni. Sono fatte salve le agevolazioni già concesse e per le quali la tassa risulti già versata in misura ridotta.

Art. 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui al presente Titolo del Regolamento, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore.

Art. 18 bis – Maggiorazioni

1. Alle utenze domestiche che attiveranno il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature sarà addebitata la somma annua aggiuntiva direttamente nella prima bollettazione utile. L'entità delle somme da addebitare per tale servizio è prevista come segue:

- Euro 20,00 per la richiesta di n° 1 contenitore da lt. 120
- Euro 25,00 per la richiesta di n° 1 contenitore da lt. 240
- Euro 30,00 per la richiesta di n° 1 contenitore da lt. 360

L'utente che fa richiesta di usufruire del servizio deve provvedere all'utilizzo e alla custodia del contenitore secondo i principi dell'art. 1804 Codice Civile. Qualora a seguito di accertamenti risultasse un uso diverso, ovvero il danneggiamento per incuria o imperizia, sarà previsto l'addebito un corrispettivo pari al costo del servizio. Si applica altresì l'art. 2051 del Codice Civile.

2. Alle utenze domestiche e non domestiche che fanno richiesta di ulteriori contenitori a seguito della rottura e/o dello smarrimento del precedente contenitore consegnato, è previsto un corrispettivo che sarà addebitato direttamente nella prima bollettazione utile pari a:

Per le Utenze Domestiche:

- Euro 1,89 - Areato 7,5 lt
- Euro 4,42 Mastello 25 lt
- Euro 7,25 Mastello 50 lt

Per le Utenze non Domestiche:

- Euro 32,70 - Mastello 120 lt
- Euro 42,09 - Mastello 240 lt
- Euro 49,81- Mastello 360 lt
- Euro 231,50 - Mastello 1000 lt

Art. 18 ter - Servizio di rimozione e smaltimento amianto per utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta)

1. E' istituito il servizio agevolato di raccolta domiciliare, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto (MCA) per le utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo TARI ed in regola con i versamenti, attraverso presentazione di apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Ambiente del Comune e sottoscrizione per presa visione delle "Linee Guida sull'amianto" approvate con DGRT 378/2018 e modificate con DGRT 386/2019;

2. La procedura è applicabile per la rimozione di materiali contenenti amianto di tipo compatto in matrice

cementizia o resinoide appartenenti alle seguenti tipologie:

- Pannelli e lastre di copertura;
- Tubi e cassoni (serbatoi) in cemento - amianto;
- Altri manufatti (es. canne fumarie in cemento - amianto);
- Pavimenti in vinyl amianto;

I costi del servizio di rimozione e le quantità massime conferibili sono rappresentati nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	QUANTITA' MASSIME	COSTO TOTALE (comprensivo di KIT, oneri di smaltimento, comunicazione ASL e trasporto – incluso IVA al 22%)
PANNELLI, LASTRE PIANE E/O ONDULATE	30 mq	€ 695,40
SERBATOI PER ACQUA	500 litri	€ 531,92
ALTRI MANUFATTI (CANNE FUMARIE, CAPPE, ecc)	300 kg	€ 988,20
PAVIMENTI IN PIASTRELLE VINILICHE	30mq	€ 481,29

Per gli eventuali aggiornamenti degli importi sopramenzionati si rimanda alla Delibera di approvazione delle TARIFFE TARI approvate di anno in anno.

Il soggetto è tenuto, preventivamente all'attivazione del servizio, al pagamento dello stesso nei termini indicati nella modulistica predisposta dall'Ufficio Ambiente.

Il soggetto che effettua la richiesta del servizio deve essere iscritto nei ruoli TARI ed in regola con il versamento della tassa dovuta fino al momento della richiesta.

TITOLO V – MODALITA' GESTIONALI

Art. 19 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune o al Concessionario ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o al Concessionario:

- a) **entro 90 giorni dall'inizio del possesso** o della **detenzione** dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
- b) **entro 90 giorni dal verificarsi di variazioni** sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso o della detenzione.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

4. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- il codice fiscale;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'eventuale indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. L'ufficio tributi o il concessionario, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

5. La dichiarazione per le **utenze non domestiche** deve contenere:

- la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno a quello in cui si è verificato il relativo evento.
7. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli e deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune o del Concessionario entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della stessa dichiarazione con effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di riduzioni, agevolazioni ed esclusioni.
8. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune/Concessionario, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
9. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 90 giorni dalla variazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).
11. In caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 2, lettera b), questa ha effetti a decorrere dal giorno di presentazione sia che questa riguardi la variazione o la cessazione del Tributo, resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero di ufficio.
12. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune/Concessionario rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune/Concessionario comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi, il Comune/Concessionario invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.
15. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune/Concessionario riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
16. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune/Concessionario, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Art. 20 – Riscossione della tassa

1. Il Comune o l'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.

2. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per mezzo dei servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali ovvero tramite modello di pagamento PagoPA.

3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disagi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune/Concessionario.

4. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 31 ottobre, 31 dicembre, fatte salve diverse determinazioni dell'Ente;

5. Fatte salve diverse determinazioni dell'Ente, le rate sono determinate applicando:

- a quelle scadenti nei mesi di maggio, giugno e ottobre (1^a, 2^a e 3^a rata – *acconti*), il 70% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente;
- alla quarta rata (*saldo/conguaglio*), ovvero quella con scadenza a dicembre, le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato con le tre rate d'acconto.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria e sono corredati dalla modulistica che permette il pagamento in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

8. Decorsi i termini di pagamento senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con **la notifica dell'atto di sollecito**, per il pagamento entro **30 giorni** in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica, e **contestuale atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019**.

9. L'avviso bonario di liquidazione e l'atto di sollecito/accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

10. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, dell'atto di sollecito e dell'accertamento esecutivo o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

11. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

12. Eventuali richieste di ulteriore rateizzazione degli avvisi ordinari di pagamento rispetto alle rate di cui al comma 4 del presente articolo devono essere presentate al Comune o all'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, il quale dispone, nel rispetto delle condizioni obiettive del contribuente, dell'apposito regolamento, ovvero dei limiti contenuti nell'art. 1, comma 796 della Legge 160/2019, apposito piano di ripartizione del pagamento delle somme dovute da inviare al contribuente richiedente. In assenza di apposita disciplina regolamentare, si applicano i commi 798, 799, 800 e 801 dell'art. 1, Legge 160/2019.

La concessione della ulteriore rateizzazione può essere ammessa nei seguenti casi:

- ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione;

Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 20 bis – Modalità di consegna “kit rifiuti”

1. Alle utenze domestiche di nuova utenza viene consegnato il c.d. “kit rifiuti” composto da: 1 mastello per carta da 50lt , 1 mastello per organico da 25lt , 1 mastello per indifferenziato da 25lt con TAG , 1 biopattumiera areata per organico da 7,5lt , sacchi organico (n.100 fino ad un massimo di 200 all'anno) e sacchi multimateriale (n.90 fino ad un massimo di 180 all'anno);

2. Alle utenze non domestiche di nuova utenza classificate nelle categorie Tari 11 (Uffici, Agenzie), 12 (Banche, istituti di credito e studi professionali) e 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli) viene consegnato il cd. “kit rifiuti” analogo a quanto descritto al punto 1. Alle altre categorie delle utenze non domestiche, vengono consegnati ad opera del personale addetto del soggetto gestore Geofor i cd. “cassonetti di raccolta”, con dimensione volumetrica predeterminata, per quelli adibiti allo smaltimento del multimateriale e dell'indifferenziato, nel caso di espressa richiesta ed in funzione dell'attività svolta può essere consegnato il KIT ORGANICO (composto da biopattumiera, mastello organico da 25 lt, e relativi sacchi compostabili).

3. Alle utenze domestiche di cui all'art. 12 comma 7, che ne fanno espressa richiesta, viene consegnato un mastello indifferenziato da 25lt con TAG.

Art. 21 – Funzionario Responsabile

4. Il Comune o il Concessionario designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso spettante al contribuente.

5. Ad esso spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

6. Rientrano tra le prerogative del Responsabile del tributo, l'esame, l'eventuale accoglimento e gestione delle istanze di rateizzazione del tributo, secondo quanto di seguito specificato.

Art. 22 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune o il Concessionario può inviare questionari al contribuente, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione della superficie tassabile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune o il Concessionario effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree

scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 1117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 23 – Accertamenti

1. Il Comune o il Concessionario procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/98.

3. Gli avvisi di accertamento, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ad eccezione di quelli in rettifica, purché l'atto originario sia stato notificato nei termini.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo e devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a rettificarlo, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 24 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o parziale versamento del tributo, di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/97.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del

presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

4. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dalla data in cui sono divenuti esigibili.

5. Gli interessi nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 – Riscossione forzata

1. La riscossione forzata è svolta dal concessionario ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al contribuente moroso.

Art. 26 – Contenzioso

1. Per il contenzioso in materia di Tassa rifiuti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 546/92, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 – Rateazione di pagamento

1. L'avviso di accertamento esecutivo può essere rateizzato dietro presentazione di specifica istanza con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi, 798, 799, 800, 801 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 28 – Reclami – Rettifica importi addebitati – Richieste informazione

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune/Concessionario, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.

2. Il Comune/Concessionario predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune/Concessionario il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune/Concessionario invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune/Concessionario indica almeno i seguenti elementi minimi:

✓ il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi

addebitati;

- ✓ la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- ✓ la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune/Concessionario intende porre in essere;
- ✓ l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune/Concessionario è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 29 – Servizio telefonico

1. Il Gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti mettono a disposizione un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi sia da telefono fisso che mobile, per richiedere assistenza, richiedere informazioni segnalare disservizi.

Art. 30 – Servizio informativo

1. Il Gestore delle attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, tramite servizio telefonico o sportello fisico potrà fornire le seguenti informazioni all'utente:

- a) frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio strade per le zone di interesse;
- b) elenco dei rifiuti conferibili;
- c) descrizione della modalità di conferimento;
- d) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta e rifiuti conferibili;
- e) ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o riuso.
- f) Agevolazioni tariffarie per il compostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
- g) Indicazioni per ridurre la produzione dei rifiuti.

Art. 31 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune o al Concessionario entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Questo deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 28 del presente regolamento.

3. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n.

472.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

Art. 33 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini di legge.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' ECONOMICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, previdenziali e benefiche
- Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose.
- Scuole da ballo
- Sale da gioco, da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Biblioteche ed archivi

- CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri

- Cinema
- Teatri
- Sale congressi e convegni

- CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

- Autorimesse in genere
- Magazzini e depositi in genere senza vendita
- Depositari e spedizionieri
- Attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti
- Attività commerciali non operative ma con utenze attive e/o non prive di attrezzature e/o mobilio

- CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Impianti lavaggio autovetture
- Campeggi
- Gestione di piscine

- CATEGORIA 05 - Stabilimenti balneari

- Parchi acquatici

- CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni

- Saloni esposizione in genere (con superficie esclusivamente espositiva non inferiore a mq 600)
- Concessionarie autovetture, camion, moto
- Gallerie d'asta

- CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante

- CATEGORIA 08 - Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Bed and breakfast
- Residences

- CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti

- Case di cura e riposo
- Caserme e carceri
- Collegi
- Centri diurni ed istituti privati di educazione con sala mensa annessa
- Collettività e convivenze in genere

- CATEGORIA 10 - Ospedali

- Ospedali

- CATEGORIA 11 - Uffici, agenzie,

- Enti pubblici vari
- Uffici e agenzie in genere
- Uffici postali
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.
- Internet points
- Attività di noleggio di prodotti vari
- Emittenti radio tv
- Amministrazioni autonome dello Stato

- CATEGORIA 12 banche, istituti di credito e studi professionali

- Istituti bancari e di credito
- Studi legali, tecnici, commerciali, assicurativi e finanziari
- Studi medici, sanitari e veterinari o altri studi professionali

- CATEGORIA 13 – Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie

- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Elettronica di consumo, computer, televisioni, ecc.
- Articoli casalinghi, detersivi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Ferramenta
- Articoli sportivi
- Calzature
- Prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Articoli di ottica e fotografia
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Vendita dischi, videocassette e prodotti simili
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
- Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli
- Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari

- CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari e di odontotecnica
- Negozi vendita giornali e/o libri
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Plurilicenze non alimentari
- Grandi Magazzini (senza vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

- Gioiellerie, orologerie e oreficerie
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Tessuti
- Negozi mercerie e filati
- Tappeti
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli

- Locali ed aree mercati con vendita di beni non alimentari

- CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Estetista

- CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- Elettricista
- Lavanderia e negozi di pulitura a secco
- Fabbro
- Idraulico
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnameria
- Legatoria

- CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto

- Autofficine
- Gommisti
- Carrozzerie
- Elettrauto

- CATEGORIA 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Attività industriali

- CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività artigianali di beni specifici nei vari settori, tra cui la trasformazione e commercializzazione di alimenti e prodotti alimentari (cantina, caseificio, produzione di pasta ecc.)
- Aziende agricole (che non siano autorizzate all'attività agrituristica)

- CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti e trattorie
- Rosticcerie e friggitorie
- Self service con tavoli per consumazione
- Pizzerie e tavole calde
- Osterie con cucina
- Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Pub

- CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

- CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie

- Bar e caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Gelaterie
- Pasticcerie

- CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Vendita prodotti lattiero - caseari
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati e minimercati
- Enotecche, vendita vino e alcolici
- Vendita all'ingrosso di generi alimentari

- CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

- Plurilicenze alimentari e/o miste

- CATEGORIA27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

- Ortofrutta
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab e altri esercizi per mero asporto di tali prodotti o similari
- Fiori e piante
- Serre fiori e piante per vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

- CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti

- Ipermercati di generi misti
- Grandi magazzini (solo con vendita di prodotti alimentari)

- CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- Locali ed aree mercati con vendita di beni alimentari

- CATEGORIA 30 - Discoteche, night club

- Night clubs
 - Ritrovi notturni con bar ristoro
-